



CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO
PER LA LOMBARDIA

Il Magistrato istruttore, dott.ssa Rita Gasparo,

VISTI

i questionari del Comune di **San Bassano** (CR) relativi ai consuntivi per gli anni 2018 e 2019 e le relative note di risposta all'istruttoria;

CONSIDERATO

che, tenuto conto della situazione finanziaria complessiva dell'Ente e di quanto riferito e attestato sia dall'Ente sia dall'Organo di revisione nel corso dell'istruttoria svolta, non si ravvisano, allo stato degli atti, ragioni per ulteriori approfondimenti istruttori e/o per convocare l'Amministrazione in adunanza collegiale;

P.Q.M.

comunica, allo stato degli atti, l'esito dell'istruttoria svolta sui questionari relativi ai consuntivi 2018 e 2019 redatti ai sensi dell'art. 1, commi 166 e 167, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.

Si invita, in ogni caso, l'Ente a:

- monitorare la gestione di competenza, atteso il saldo negativo (accertamenti - impegni) registrato sia nel 2018 (euro -44.152,81) che nel 2019 (euro -35.728,54), allo scopo di non pregiudicare strutturalmente il proprio equilibrio finanziario complessivo;
- vigilare sulle cause che, in taluni casi, hanno determinato sensibili scostamenti tra previsioni definitive e importi accertati; sono infatti emerse, per il Titolo IV relativo al consuntivo 2018, previsioni per euro 854.142,84 e accertamenti pari ad euro 65.946,40. Preme al riguardo precisare, come il principio dell'attendibilità, strettamente connesso con il principio della veridicità, presuppone che nelle previsioni e, in generale, in tutte le valutazioni sottostanti alle poste di bilancio, si faccia riferimento a valori attendibili e ad analisi e a stime ragionevoli, determinate in conformità alla legislazione vigente e basate su aspettative attendibili di acquisizione e di utilizzo delle risorse. Le informazioni contabili riportate sono considerate attendibili se sono scevre da errori e distorsioni rilevanti e se gli utilizzatori possono fare affidamento su di esse;

- valutare attentamente la congruità del FCDE da accantonare nel risultato di amministrazione. Sul punto, si osserva che con il metodo di calcolo cd. ordinario, la quantificazione della quota di risultato di amministrazione accantonata a titolo di FCDE è determinata applicando, «all'importo complessivo dei residui attivi, sia di competenza dell'esercizio cui si riferisce il rendiconto, sia degli esercizi precedenti», il complemento a 100 della media del rapporto tra incassi in conto residui e importo dei residui attivi all'inizio di ogni anno degli ultimi 5 esercizi. Per il 2019, il quinquennio di riferimento è 2015-2019 e non il 2014-2018, come indicato nella nota di risposta dell'Ente prot. 2919 del 08/11/2021. Ciò posto, si invita l'Ente ad effettuare un'attenta valutazione della congruità dell'importo del FCDE, affinché lo stesso sia calcolato in conformità ai principi contabili, in vista dell'approvazione del rendiconto per i prossimi esercizi. Si rammenta, infine, che "Fino a quando il fondo crediti di dubbia esigibilità non risulta adeguato non è possibile utilizzare l'avanzo di amministrazione" e che è necessario che la scelta di non effettuare alcun accantonamento su alcune tipologie di crediti va adeguatamente ponderata e illustrata nella nota integrativa, al fine di dare conto della scelta effettuata e della rispondenza della stessa alle regole di prudenza contabile e, più in generale, di buona amministrazione;
- valutare adeguatamente, in sede di approvazione dei futuri rendiconti, la composizione del risultato di amministrazione, tramite la corretta valorizzazione delle quote da vincolare e destinare a investimenti, garantendo il pieno rispetto dei principi contabili dettati dalla normativa vigente e, in particolare, del principio contabile applicato alla contabilità finanziaria (allegato 4/2 al D.Lgs 118/2011).

Si riserva ogni ulteriore verifica sui prossimi questionari.

Il magistrato istruttore
Dott.ssa Rita Gasparo

RG/ar